

C.N.F., Sent. 20 aprile 2023, n. 231

"*Omissis*"

FATTO

L'Avv. *omissis* del Foro di *omissis* è stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte del CDD di *omissis*, per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

"a) per aver tenuto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza, omettendo di compiere gli atti inerenti al mandato conferito, non predisponendo, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, alcun ulteriore atto difensivo e non partecipando alle udienze relative al procedimento civile n. omissis/04 pendente innanzi al Tribunale di omissis, sezione distaccata di omissis, conclusosi con sentenza n. omissis/2012, in relazione al quale le era stato conferito espresso mandato, mai revocato, da parte della signora Caia, con ciò violando il disposto degli artt. 9, 12 e 26 comma 3 del nuovo codice deontologico (artt. 5, 8 e 38 vecchio codice deontologico).

b) per aver tenuto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza, omettendo di informare la parte assistita circa l'andamento del procedimento civile in relazione al quale le era stato conferito mandato, circa l'esito dello stesso ed omettendo di comunicarle i solleciti del legale di controparte volti ad ottenere l'adempimento della sentenza e preannunciando la successiva azione esecutiva, con ciò violando il disposto degli artt. 9, 12 e 27 comma 6 del nuovo codice deontologico (artt. 5, 8 e 40 vecchio codice deontologico). In omissis dal 2004 al 2012.

c) per aver violato il dovere di collaborazione con le istituzioni forensi omettendo di inviare le deduzioni e/o osservazioni richieste sia dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di omissis in data 7.4.2016 che dal Consiglio di Disciplina il successivo 22.06.2016, con ciò violando il disposto dell'art. 71 comma 2 del nuovo codice deontologico (art. 24 vecchio codice deontologico). In omissis dal 7.4.2014 al 22.6.2016."

Il procedimento traeva origine dall'esposto presentato dalla Signora Caia, sua cliente, per fatti relativi al procedimento civile incardinato avanti al Tribunale di *omissis*, sezione distaccata di *omissis*, rubricato all'R.G. N. *omissis*/2004, per un regolamento di confini afferente la proprietà della esponente in comune di *omissis*.

La Signora Caia riportava un passo della sentenza N. *omissis*/2012 del Tribunale di *omissis*, sezione distaccata di *omissis* nel quale veniva stigmatizzato il "*comportamento della sig.ra Caia, la quale dopo aver introdotto la controversia, a partire dall'udienza di giugno 2009, si disinteressava completamente della vertenza (non comparendo più in udienza e non predisponendo più alcun atto difensivo)*" e dichiarava di non essere stata informata del prosieguo della causa e del suo esito, al punto di aver subito le conseguenze del mancato pagamento delle spese processuali con l'aggravio delle spese di precetto e di esecuzione.

Il CDD di *omissis* all'esito dell'istruttoria accertava che l'Avv. *omissis* aveva tenuto i comportamenti contrari alle norme di natura disciplinare contestatele nei primi due capi di incolpazione.

Ciò in quanto dal carteggio processuale acquisito era emerso quanto rilevato in sentenza dallo stesso Giudice del Tribunale di *omissis*, sezione distaccata di *omissis*, circa il fatto che dopo la notifica della citazione l'Avv. *omissis* non aveva partecipato più al giudizio stesso, disertando le udienze, e non svolgendo alcuna attività difensiva.

Altrettanto è a dirsi quanto all'esito della testimonianza di uno dei legali avversari in detta causa, l'Avv. Tizio, il quale aveva evidenziato tutti i tentativi senza esito da lui effettuati per definire la vicenda senza ulteriori strascichi giudiziari espropriativi ai quali mai aveva ricevuto riscontro da parte dell'Avv. *omissis*.

Stigmatizzava poi il CDD di *omissis* il comportamento di completo disinteresse alla vicenda, tenuto dall'Avv. *omissis* durante il procedimento disciplinare, nel quale quest'ultima non aveva nemmeno provato non solo a difendersi, ma quanto meno a dare una diversa ricostruzione dei fatti rimanendo, volutamente ed inspiegabilmente, assente e inerte processualmente.

Nulla però rilevando quanto al capo c) circa una ulteriore responsabilità deontologica del legale.

Per l'effetto il CDD di *omissis* ha dichiarato l'Avv. *omissis* responsabile con riferimento ai primi due capi di incolpazione a lei ascritti e le ha comminato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, ritenendo insussistente il terzo capo di incolpazione contestato, in quanto la previsione codicistica di cui si assumeva la violazione, appare funzionale alla garanzia del diritto di difesa non potendo, pertanto, essere qualificata in termini di obbligo.

§

L'Avv. *omissis* ha ritualmente impugnato detta sentenza a mezzo del proprio difensore Avv. Mevio, concludendo per l'accoglimento delle seguenti domande:

"In via principale: l'annullamento con ogni consequenziale provvedimento della decisione emessa in data 09.04.2018 (depositata in Segreteria il 18.04.2018) dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense dell'omissis, x Sezione, con la quale all'Avv. ommissis è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei; la concessione delle attenuanti e della riconduzione della sanzione disciplinare nelle forme della censura."

§

Il ricorso depositato in data 18 ottobre 2018 dall'Avv. Mevio nell'interesse dell'Avv. *omissis* si fonda su un unico ordine di motivi che, tuttavia, riguardano esclusivamente la domanda relativa alla rimodulazione della sanzione:

a) *Illogicità e carenza di motivazione nella determinazione della sanzione irrogata:*

Afferma la ricorrente che a fronte della sanzione edittale prevista nella censura, la sospensione di sei mesi irrogata dal CDD di *omissis* appare non motivata e comunque la sentenza non consente di verificare le ragioni per cui si sia ritenuto

di applicare la sanzione aggravata e i criteri seguiti in tale scelta, né se il principio di adeguatezza sia stato o meno rispettato.

b) *Eccessività della sanzione disciplinare adottata:*

L'Avv. *omissis* afferma che quanto evidenziato non risponderebbe esattamente all'effettivo svolgimento dei fatti ed alla attività dalla stessa svolta in concreto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione del CDD di *omissis* è in gran parte condivisibile quanto all'emergenza delle censure circa il comportamento tenuto dall'Avv. *omissis* in corso di causa.

Dal verbale di causa, risulta che fino all'udienza del 6 aprile 2009 l'Avv. *omissis* ha partecipato alle udienze, seppur nella quasi totalità sostituita da altro Collega, ma certamente con cognizione delle attività di udienza alle quali ha dato impulso specie nella fase di C.T.U. particolarmente lunga ed articolata.

Nulla può dirsi quanto alla mancata resa dell'interpello da parte della Signora Caia che ben può attribuirsi a scelta processuale.

Diversamente, dopo il deposito della C.T.U., che è stata particolarmente penalizzante per le ragioni della attrice, si evidenzia l'assenza dell'Avv. *omissis* la quale non ha effettivamente partecipato alle udienze istruttorie né ha proceduto a precisare le conclusioni.

Certamente colpevole è il comportamento dell'Avv. *omissis* per quanto concerne il mancato riscontro al Collega a seguito della pronuncia della sentenza, con riferimento alla richiesta del pagamento della spese di soccombenza. Resta però forte la perplessità circa il fatto che, nel lungo lasso di tempo trascorso tra il 2004 ed il 2012, non vi sia stata una corrispondenza o un contatto tra Cliente ed Avv. in cui la Signora Caia abbia ricevuto/richiesto notizie circa l'evolversi della causa.

L'esposto della Signora Caia, infatti, fa emergere una gestione del tutto anomala del rapporto tra avvocato e cliente; sembra che la cliente, infatti, si dolga di non avere avuto notizie dell'esito della sentenza, ma nel totale silenzio circa lo svolgimento di un rapporto professionale durato 8 anni, in una causa volta all'accertamento dei confini di una proprietà, nei confronti di più confinanti, che si presume abbia visto anche la presenza *in loco* della cliente, tutto ciò senza che sia intercorso, si ripete, il benchè minimo scambio di corrispondenza, una richiesta di aggiornamento e, soprattutto, il pagamento di compensi per l'attività svolta.

L'atteggiamento difensivo assai stringato dell'Avv. *omissis* depone nel senso tracciato dal CDD di *omissis* e gli unici elementi atti a rivalutare nel complesso quanto occorso sono stati desunti solo dall'analisi dei documenti agli atti.

§

Per quanto sopra detto, con riferimento al capo di incolpazione *sub a)*, la ricostruzione che ha fondato la decisione del CDD di *omissis* ha trovato riscontro nelle evidenze di cui agli atti quanto all'attività processuale svolta dall'Avv. *omissis* successivamente al 2009.

Per quanto invece attiene al capo di incolpazione *sub b)* non si trova nella documentazione agli atti supporto quanto all'effettiva mancata informazione da parte dell'Avv. *omissis* nei confronti della propria assistita circa l'andamento del procedimento civile in relazione al quale le era stato conferito mandato, se non

proiettando a ritroso la mancata informazione circa l'esito della sentenza. Tuttavia, tutto ciò appare poco credibile, anche in relazione alla tipologia della causa, salvo che vi sia stato un concomitante assoluto disinteresse della cliente la quale nel proprio esposto non ha dato atto del benchè minimo atto ricognitivo nei confronti del proprio avvocato, e ciò fino a ben due anni successivi alla sentenza. In questa prospettiva, si ritiene di contenere nella più ridotta sanzione di mesi 4 la sospensione dell'Avv. *omissis* dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'Avv. *omissis* responsabile per i due capi di incolpazione ascrittive, rideterminando, alla luce delle considerazioni in parte motiva la sanzione in mesi quattro di sospensione dall'esercizio della professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2022